



BLM GROUP

Direttiva AD.017_24.002

Direzione Generale di Gruppo

Cantù 10.06.2024

Page 1 of 14

Whistleblowing Policy
Informativa ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e)
D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24
BLM SPA – ADIGE SPA – ADIGE-SYS SPA – BGS SRL

1. Informazioni sul documento.

1.1 Versioni.

Rev.	Motivo dell'aggiornamento	
01	Emissione	
Redatta da:	Verificata da:	Approvata da:
Ufficio Legale	DG ADIGE e DG ADIGE-SYS	Consiglio di Amministrazione

1.2 Distribuzione.

Questo documento è pubblicato sul portale dipendenti e sul sito internet.

1.3 Classificazione.

Questo documento è classificato: **“per uso interno ed esterno”**



BLM GROUP

Direttiva AD.017_24.002

Direzione Generale di Gruppo

Cantù 10.06.2024

Page 2 of 14

2. Indice.

1.	Informazioni sul documento.....	pag. 01
1.1	Versioni.....	pag. 01
1.2	Distribuzione.....	pag. 01
1.3	Classificazione.....	pag. 01
2.	Indice.....	pag. 02
3.	Introduzione.....	pag. 03
4.	Persone segnalanti.....	pag. 04
5.	Oggetto della segnalazione.....	pag. 06
6.	Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica.....	pag. 07
7.	Contenuto e modalità di presentazione delle segnalazioni.....	pag. 08
8.	Gestione della segnalazione.....	pag. 10
9.	Protezione del segnalante e sua responsabilità.....	pag. 13
10.	Entrata in vigore e modifiche.....	pag. 14



BLM GROUP

Direttiva AD.017_24.002

Direzione Generale di Gruppo

Cantù 10.06.2024

Page 3 of 14

3. Introduzione

L'Unione Europea, con la Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito la "Direttiva"), ha stabilito norme minime comuni di protezione delle persone che, lavorando nel settore privato o pubblico, segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, su determinate violazioni del diritto dell'Unione meglio descritte nella normativa unionale (c.d. disciplina *whistleblowing*), lasciando agli Stati membri la facoltà di estendere la protezione minima prevista dalla Direttiva, attraverso l'adozione di norme nazionali attuative della Direttiva medesima. L'Italia ha attuato la Direttiva con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 riguardante la "protezione delle persona che segnalazione violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. decreto Whistleblowing, di seguito il "Decreto").

Il presente documento, messo a disposizione dal soggetto esterno cui le società del *gruppo* BLM, e precisamente BLM SPA, ADIGE SPA, ADIGE-SYS SPA, BGS SRL (di seguito "BLM GROUP"), hanno affidato la gestione del canale di segnalazione interna, contiene le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne, secondo la prescrizione dettata dall'art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto e tenendosi anche conto delle *linee guida* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

L'obiettivo della presente informativa è dunque, tra l'altro, quello di fornire al c.d. *whistleblower*, ovvero alla persona che effettua la segnalazione delle informazioni sulle violazioni, chiare indicazioni, tra l'altro, sui soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione alla luce di quanto previsto dall'art. 3, co. 3 del Decreto, sull'oggetto delle segnalazioni alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, co. 2 lett. a) e 2, co. 1 lett. a) nn. 3), 4), 5) e 6) e lett. q) del Decreto, sulle fattispecie di segnalazione, sulla forma, sulla modalità di trasmissione e sulla gestione della segnalazione interna, nonché sugli obblighi di riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, oltre che del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, sul trattamento dei dati personali e sulla protezione del c.d. *whistleblower*.



4. Persone segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
 - prestazioni a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
 - prestazioni occasionali;
- i lavoratori autonomi
 - con contratto d'opera e con contratto d'opera intellettuale;
 - con rapporto di collaborazione, come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - con rapporto di collaborazione che si concretizza in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- i lavoratori ed i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di BLM GROUP;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso BLM GROUP;
- i volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso BLM GROUP;
- gli azionisti persone fisiche delle società del Gruppo BLM e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso BLM GROUP.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico, fra quelli sopra indicati, non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione riconosciute ai segnalanti ai sensi degli artt. 16 ss. del Decreto e di cui al successivo art. 10, si applicano anche:

- ai facilitatori, cioè alle persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto



lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali lo stesso personale lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5. Oggetto della segnalazione

Possono essere effettuate esclusivamente le segnalazioni di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazione commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse e relative a:

- a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente, e quindi compresi i reati ambientali quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea, fra i quali le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività legale connessa alle spese dell'Unione Europea;
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 22, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Oltre alla segnalazione di veri e propri illeciti, atti od omissioni nei termini sopra definiti possono essere segnalati anche atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati.



6. Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica

BLM GROUP ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante deve comunicare le informazioni sulle violazioni indicate nel precedente art. 5 attraverso il canale di segnalazione interna, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7.

Le comunicazioni delle informazioni sulle violazioni indicate nel precedente art. 5 possono essere effettuate dalla persona segnalante attraverso il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC **solo ed esclusivamente** quando:

- il canale di segnalazione interna attivato da BLM GROUP fosse non conforme a quanto previsto dal Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante che effettui una c.d. *divulgazione pubblica*, e cioè renda di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, può beneficiare della protezione prevista dal Decreto **solo ed esclusivamente** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna in conformità al Decreto e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti dal Decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria.



7. Contenuto e modalità di presentazione delle segnalazioni

La segnalazione whistleblowing può essere effettuata esclusivamente **quando ricorrano le seguenti condizioni concorrenti:**

- quando si acquisiscono informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni descritte nel precedente art. 5, commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse, oppure elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

e

- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo, e cioè nell'ambito delle attività lavorative o professionali, presenti o passate svolte nell'ambito dei rapporti indicati nel precedente art. 4.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro della persona segnalante con le società appartenenti a BLM GROUP, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

7. 1 Contenuti della segnalazione

La segnalazione, a pena di inammissibilità, deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni e deve, in particolare, contenere:

1. i dati identificativi della persona segnalante;
2. la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione;



3. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove possibile, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
4. le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
7. l'indicazione circa la posizione del segnalante rispetto alle società di BLM GROUP (dipendente, consulente, collaboratore, altro soggetto esterno, titolare di cariche ecc.);
8. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati, ferma la facoltà del soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione di chiedere elementi integrativi alla persona segnalante tramite il canale o anche di persona, ove la persona segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

7. 2 Modalità della segnalazione

Le segnalazioni whistleblowing devono essere effettuate mediante la piattaforma **Whistleblower Software** che consente di:

- effettuare una segnalazione scritta;
- effettuare una segnalazione orale mediante l'apposita funzionalità di messaggistica vocale;
- richiedere un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, con le modalità di cui ai punti precedenti;

Dopo aver effettuato una segnalazione la piattaforma fornisce al segnalante un codice alfanumerico univoco con il quale lo stesso potrà monitorare, in qualsiasi momento, lo stato di avanzamento nella gestione della segnalazione.

La piattaforma è accessibile tramite la pagina internet di BLM GROUP dalla pagina **Whistleblowing e tramite la Intranet aziendale "Portale Dipendenti"**.

7. 3 Segnalazioni anonime

Non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

La piattaforma, in ogni caso, non consente di procedere con l'invio della segnalazione qualora il segnalante non indichi i propri dati identificativi.



BLM GROUP

Direttiva AD.017_24.002

Direzione Generale di Gruppo

Cantù 10.06.2024

Page 9 of 14

7. 4 Trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni whistleblowing devono essere inviate al gestore della segnalazione che è stato identificato in un soggetto esterno autonomo e precisamente nello Studio ERGON LEGAL Breveglieri Verzini Bosco, nelle persone dell'avv. Luca Breveglieri e dell'avv. Vincenzo Mauro Bosco, cui è affidata disgiuntamente la gestione del canale di segnalazione, attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente art. 7.2.

Si precisa infine che il trattamento della gestione delle segnalazioni ed i relativi termini sono sospesi durante i seguenti periodi: dal 23.12 al 06.01 e dal 09.08 al 31.08.

8. Gestione della segnalazione

Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni di violazioni di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore della segnalazione (di seguito anche il "gestore" o "ricevente") opera nei modi di seguito indicati:

8.1 Ricezione della segnalazione

Il ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

L'avviso di ricevimento verrà inviato all'indirizzo e-mail indicato dal segnalante e, qualora non indicato, il monitoraggio dello stato di gestione della segnalazione sarà comunque sempre possibile utilizzando il codice alfanumerico univoco messo a disposizione della piattaforma attraverso l'accesso alla piattaforma medesima.

Il monitoraggio dello stato di gestione della piattaforma è sempre possibile accedendo al link: <https://whistleblowersoftware.com/secure/blmgroup> cliccando sul pulsante "richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente".

Si ricorda che le segnalazioni anonime non sono consentite dalla piattaforma.

Non è ammessa la segnalazione mediante posta ordinaria che, ove pervenuta, sarà distrutta. Allo stesso modo non è consentita la segnalazione trasmessa a mezzo e-mail o PEC, che, ove ricevuta verrà distrutta.

La segnalazione effettuata oralmente tramite la piattaforma verrà conservata all'interno di dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto; qualora il gestore lo reputi necessario ai fini della gestione la stessa potrà essere soggetta alla trascrizione integrale.



8.2 Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione

Il ricevente mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni.

Il segnalante ha sempre accesso ai messaggi scambiati con il gestore utilizzando il proprio codice alfanumerico univoco rilasciato in sede di invio della segnalazione.

Qualora il segnalante abbia lasciato il proprio indirizzo e-mail, lo stesso riceverà una notifica ogni qualvolta vi siano degli aggiornamenti in ordine allo stato della segnalazione.

8.3 Esame della segnalazione

Il ricevente dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando preliminarmente l'ammissibilità delle stesse anche alla luce dell'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina dettata dal Decreto e dalla presente informativa e comunque all'esito della verifica della sussistenza o meno dei requisiti essenziali della segnalazione ai sensi del Decreto e della presente informativa.

All'esito della verifica preliminare:

- se la segnalazione risulta inammissibile, si procede all'archiviazione della stessa con breve esposizione delle ragioni;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'istruttoria.

A titolo esemplificativo sono considerate inammissibili:

- a. le segnalazioni manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni indicate nel precedente art. 5 e/o per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b. le segnalazioni a carattere personale;
- c. le segnalazioni caratterizzate da manifesta insussistenza dei presupposti di legge per la presentazione delle stesse, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
- d. la segnalazione a contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di violazioni corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e. la produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazioni;
- f. le segnalazioni che provengano da soggetti diversi da una persona fisica, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della persona fisica che agisce in proprio.



8.4 Istruttoria

Il ricevente garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

1. *la raccolta di documenti e di informazioni*

Il gestore può avviare un dialogo con la persona segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti ed informazioni ulteriori, sempre tramite il canale di segnalazione interna o anche di persona e, ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione della società di BLM Group, avvalendosi del loro supporto, nonché coinvolgere terze persone in conformità a quanto previsto nel successivo art. 8.4.3, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della persona segnalante e del segnalato.

In ogni caso il soggetto richiesto è tenuto a prestare la massima collaborazione nell'espletamento dell'istruttoria da parte del gestore e nel rispetto della riservatezza della persona segnalante e del segnalato.

2. *il coinvolgimento di soggetti esterni (tecnici/professionisti)*

Nel caso in cui il gestore della segnalazione debba avvalersi nella fase istruttoria della consulenza di tecnici o di professionisti terzi è tenuto a fornire tempestiva comunicazione all'organo amministrativo della società del Gruppo BLM interessata, indicando il tipo di professionalità richiesta. Il gestore sottopone all'organo amministrativo della società del Gruppo BLM interessata l'offerta del professionista per il servizio richiesto affinché sia autorizzata. L'organo amministrativo della società del Gruppo BLM interessata, fornendo motivazione scritta, può richiedere al gestore di avvalersi di un diverso professionista rispetto a quello indicato dal gestore, per gli approfondimenti necessari.

3. *l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario*

Il gestore potrà sentire altri soggetti interni o esterni a BLM GROUP qualora ciò sia necessario ad accertare l'ammissibilità e il *fumus* di fondatezza della segnalazione, garantendo la riservatezza della procedura e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure **per impedire l'identificazione del segnalante** e delle persone coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate **della necessaria preparazione** e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione **mantengono la riservatezza** delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;



- le verifiche si svolgono garantendo **l'adozione di misure opportune** per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;

- vengono garantite le opportune misure **per gestire eventuali conflitti di interessi** qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

8.5 Gestione della segnalazione (Diligente seguito)

Il gestore, nei casi in cui ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione informa l'organo amministrativo delle società di BLM GROUP in merito all'attività svolta indicando le iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di BLM GROUP e delle singole società di BLM GROUP (quali, ad esempio, eventuali azioni correttive, azioni giudiziarie, segnalazioni ad Autorità Amministrative, adozione di misure disciplinari).

In ogni caso, qualora la segnalazione debba essere riportata all'esterno dall'organo amministrativo delle società di BLM GROUP o da altro soggetto a ciò incaricato, la stessa andrà trasmessa avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione whistleblowing e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

8.6 Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al precedente art. 8.1 o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro alla segnalazione, che può consistere nella comunicazione:

- dell'archiviazione, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- dell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze;
- dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata dalla persona segnalante;
- del rinvio ad un'autorità competente per le ulteriori indagini;
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate.



BLM GROUP

Direttiva AD.017_24.002

Direzione Generale di Gruppo

Cantù 10.06.2024

Page 13 of 14

9. Protezione del segnalante e sua responsabilità

Le persone segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione. La legge prevede infatti che coloro che facciano la segnalazione non possano venir sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l'averne, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.

I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, od anche di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti vietati nei confronti delle persone segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte verso le persone segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui che le ha poste in essere.

Peraltro, le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di violazioni ed applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, in assenza di prova, da parte delle società appartenenti a BLM GROUP, che la misura presa sia estranea alla segnalazione.

9.1 Trattamento dei dati personali. Riservatezza

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile nell'apposita sezione Whistleblowing del sito web di BLM GROUP e nella pagina di accesso al canale di segnalazione.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

9.2 Responsabilità del segnalante

BLM GROUP garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.



BLM GROUP

Direttiva AD.017_24.002

Direzione Generale di Gruppo

Cantù 10.06.2024

Page 14 of 14

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

10. Entrata in vigore e modifiche

La presente policy entrerà in vigore il 10.06.2024.

BLM GROUP provvederà alla necessaria pubblicità sul portale dei dipendenti e sul proprio sito internet. Anche le eventuali modifiche saranno gestite e comunicate tramite i suddetti canali.

Emanuela Colombo
Amministratore Delegato

Paolo Colombo
Amministratore Delegato

BLM SPA – ADIGE SPA – ADIGE-SYS SPA – BGS SRL
BLM GROUP